

Arbitro Bancario Finanziario

QUESTIONI APPLICATIVE

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha avviato la propria operatività nei confronti del pubblico il 15 ottobre 2009. Nella prima fase di istruttoria dei ricorsi pervenuti (oltre 300 al 31.12.2009) sono emerse alcune questioni applicative della disciplina, che hanno formato oggetto di approfondimenti da parte della Banca d'Italia in raccordo con i Presidenti dei tre Collegi.

Si riportano di seguito le linee operative che ne sono scaturite e che verranno seguite nello svolgimento delle procedure di ricorso.

1) Condotta precontrattuale

Le disposizioni in materia di ABF devono essere intese nel senso che l'Organo decidente può conoscere anche le controversie riguardanti le trattative precontrattuali - tra cui in particolare quelle concernenti il rispetto delle norme in materia di trasparenza - indipendentemente dall'effettiva conclusione del contratto.

2) Richieste di precisazioni a cura delle Segreterie tecniche

Le Segreterie tecniche, nel chiedere alle parti le necessarie integrazioni, possono intrattenere il ricorrente attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni per ottenere precisazioni in merito al ricorso, all'esposizione dei fatti e alle richieste che sono state avanzate. Le integrazioni fornite dal ricorrente sono trasmesse all'intermediario.

Nel caso in cui venga richiesta una somma di denaro superiore a 100.000 euro (limite di competenza per valore), le Segreterie tecniche contattano il ricorrente richiamando le disposizioni sulla competenza dell'ABF e fissando un termine per la regolarizzazione del ricorso. Le Segreterie tecniche sottoporranno in ogni caso al Collegio il ricorso, anche ai fini della decisione sulle eventuali ulteriori richieste contenute nel ricorso stesso (ad es., accertamento di diritti, obblighi e facoltà).

3) Questioni sottoposte all'Ombudsman-Giurì bancario

Le disposizioni prevedono che non possano essere proposti all'ABF ricorsi che riguardino controversie già sottoposte all'Autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.

Dal carattere tassativo di tali cause di improcedibilità discende che non è impedita invece la presentazione all'ABF di un ricorso che riguardi controversie già sottoposte alla decisione dell'Ombudsman-Giurì bancario.

4) Estinzione del procedimento per rinuncia da parte del ricorrente

In caso di atto di mera rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espresso dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), le Segreterie tecniche prendono atto della rinuncia e, previa informativa al Presidente del Collegio, archiviano il ricorso dandone notizia alle parti.

Se risulta che la rinuncia consegue a un accordo raggiunto dalle parti prima della decisione del ricorso, della questione è investito il Collegio che dichiara la cessazione della materia del contendere.

5) Relazione tra reclamo e ricorso

Le disposizioni prevedono che il ricorso all'ABF abbia ad oggetto la stessa contestazione del reclamo all'intermediario.

Si precisa che l'ABF si pronuncerà sull'eventuale domanda di risarcimento del danno anche se proposta dal cliente per la prima volta nel ricorso, purché la domanda stessa si riferisca alla medesima contestazione oggetto del preventivo reclamo fatto all'intermediario.

6) Regime transitorio

Le disposizioni prevedono che il ricorso all'ABF debba essere necessariamente preceduto da una fase di reclamo presso l'intermediario e che il ricorso non possa essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso.

Ciò premesso, nella prospettiva di agevolare l'accesso al nuovo sistema, il reclamo proposto dal cliente all'intermediario anteriormente al 15 ottobre 2009 (data di avvio dell'operatività dell'ABF) sarà considerato idoneo presupposto per la presentazione del ricorso all'Arbitro sulla medesima questione. Peraltro, nel caso in cui tale reclamo sia stato presentato da oltre 12 mesi, il ricorrente potrà proporre ricorso all'ABF previa ripresentazione del reclamo all'intermediario. Resta fermo che – come previsto dalle disposizioni - non possono essere sottoposte all'ABF controversie riguardanti operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.